

diso e Candiano Barbaro ufficiali alle *raion* duc. 328, gr. 3, picc. 1, rata di Luglio della corrisponsione mentovata nel n. 9.

Fatto come il n. 9. — Testimoni: Ubaldo del fu Giovanni Querini e gli scrivani dei detti ufficiali Francesco Federigo e Giovanni Pacagnella. — Atti Gerardo del fu Berbenzio de' Guazoni da Cremona not. imp. e scriv. ducale.

138. — 1382, ind. V, Agosto 6. — c. 64 (66). — Nicolò da Rabata dottor di leggi e Filippo di Cionetto de' Bascari procuratori del comune di Firenze (procura in atti di Viviano Nero ivi notaio), presentatisi al doge Michele Morosini, e ricordato quanto sta nei n. 96 e 97 — non essendo stata adempita la condizione della cessione di Tenedo, nel tempo voluto, al duca di Savoia (v. n. 123), ed avendo il comune di Genova chiesto la consegna delle gioie mentovate nel n. 97 e sequestrato nel proprio porto per 200,000 fior. d'oro di lane e merci fiorentine — chiedono solennemente le gioie stesse; protestando in caso diverso pei danni ridondanti al comune di Firenze (v. n. 139).

(Fatto in Venezia). — Testimoni: Tomaso di Bonincontro, Antonio di Pietro Pucci e Michele di Iacopo Dolcini ambi da Firenze, e Francesco di Martinello da Figline nella val d'Arno superiore.

139. — 1382, ind. V, Agosto 8. — c. 66 (68). — Il doge, coi suoi consigli, nomina procuratori del comune di Venezia Giovanni Gradenigo proc. di S. Marco e Daniele Cornaro per rispondere a quanto sta nel n. 138 (v. n. 140).

Fatto nel palazzo ducale di Venezia. — Testimoni: Raffaino de' Caresini canc. grande, Pietro del fu Iacopino de' Rossi e Guglielmo del fu Filippo de' Chiaruti ambi notai ducali.

140. — 1382, ind. V, Agosto 9. — c. 66 (68) t.^o — Riferito l'intero documento n. 138, e detto come il doge rispondesse ai procuratori del comune di Firenze di non poter assentire alla loro dimanda e protesta se non vi fosse tenuto per diritto, e che darebbe loro risposta più specificata, i procuratori del comune di Venezia nominati nel n. 139, rispondono ai fiorentini: Esser nulla in diritto la promessa fatta da Zenobio Gaddi e da Giuliano di Bartolameo di consegnare le gioie al doge di Genova se Tenedo non venisse data in mano al conte di Savoia; Venezia per quanto stette in lei adempì il trattato di pace, e fa e farà il possibile perchè l'isola sia rimessa al conte, il che se non avvenne ancora, fu caso imprevedibile del tradimento di Giovanni Muazzo e suoi complici che se ne impadronirono proditoriamente, contro i quali si procede. Venezia non può essere responsabile dei sequestri di merci fiorentine fatti in Genova; essa non cadde in alcuna ammenda per inosservanza del trattato di pace. La consegna delle gioie ai reclamanti non può esser fatta, perchè furono vincolate a deposito condizionale. Per queste ed altre cause, i rappresentanti il comune di Venezia dichiarano non esser questa tenuta in cosa alcuna verso Firenze; ma esser disposta a mandare a Genova propri inviati per procurare la restituzione delle merci colà sequestrate. Protestano poi di volere preservato qualunque diritto di Venezia (v. n. 145).